

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2171

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali". Art. 4 "Criteri per la concessione dei contributi". Approvazione Linee guida.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Multifunzionalità e gestione sostenibile del territorio, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 6 giugno 2017, n. 21 recante "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali", la Regione Puglia intende promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione.

La norma in particolare promuove, tra l'altro, l'attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, per consentire l'avvio del settore e sostenerne la competitività, per sostenere la diversificazione produttiva delle imprese agricole regionali e per favorire l'integrazione fra i processi agricoli e industriali, al fine di promuovere l'impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.

L'art. 4 'Criteri per la concessione dei contributi' prevede che la Giunta regionale stabilisca i Criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascuno degli interventi di cui all'art. 2, la cui realizzazione sarà affidata con procedure a evidenza pubblica a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica.

Al fine di dare corso all'esecuzione del suddetto disposto normativo, si propone di approvare le 'LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI', allegato "A" composto da n. 6 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari. Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare le 'LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER

LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI PRODUTTIVI E AMBIENTALI', allegato "A" composto da n. 6 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di incaricare la Segreteria della Giunta, ai sensi dell'art. 6, LR. 13/94, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di inviare copia del presente atto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO E COMPOSTO
DA N. 6 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

[Handwritten signature]

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, n. 21 "Promozione della coltivazione della
canapa per scopi produttivi ed ambientali"

art. 4 - Criteri per la concessione dei contributi

LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA A FINI
PRODUTTIVI E AMBIENTALI



1. PREMESSA

In attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 21 'Criteri per la concessione dei contributi', con le presenti Linee guida sono stabiliti i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi per le attività di ricerca e per gli interventi a carattere pilota, di cui all'art. 2 della legge regionale.

In particolare, si definiscono: le categorie di soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di contributo; le tematiche di ricerca e di innovazione e degli interventi a carattere pilota; i principi per la definizione dei criteri di valutazione; gli importi massimi di spesa, la percentuale di contributo concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di controllo e verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2013 della Commissione, del 29 aprile 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 relativamente ai criteri di ammissibilità e all'obbligo di notifica per quanto riguarda le varietà di canapa per l'attuazione dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
- Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 21 - Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali.

3. INDIRIZZI STRATEGICI E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La Regione Puglia, nell'ambito delle politiche per la multifunzionalità e la sostenibilità delle produzioni agricole, promuove la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa (*Cannabis sativa* L.), principalmente attraverso interventi finalizzati:



- alla strutturazione di filiere produttive della canapa a carattere innovativo;
- alla promozione dell'avvio del settore;
- a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole regionali;
- a favorire l'integrazione fra i processi produttivi agricoli e i processi industriali;
- a favorire l'impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.

4. DEFINIZIONE DEI TEMI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E INTERVENTI PILOTA

Gli interventi previsti dalle presenti "Linee Guida" si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che non rientrano nell'ambito di applicazione del "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Ogni intervento previsto si intende destinato esclusivamente alla canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell'agricoltura biologica o dell'agricoltura integrata.

I temi determinati, distinti in attività di ricerca e interventi a carattere pilota, così come individuati all'art. 2 della Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 21, sono:

1. individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all'esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;
2. definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell'ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
3. realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
4. riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
5. valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola ed industriale) ed analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicazione delle criticità e dei punti di forza;
6. utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
7. utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico;
8. meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
9. realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, strigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a chilometro zero;



10. impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare e per la produzione di mangimi ad uso animale;
11. coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati;
12. utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell'industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
13. elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;
14. attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO

Il contributo è erogato, ai sensi della legge regionale 21/2017:

- a) mediante avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca (Cod. A); sono finanziate proposte progettuali che prevedono sviluppi mirati delle attività di ricerca scientifica volta alla individuazione di nuove conoscenze, finalizzate a sviluppare la filiera della canapa industriale in Puglia e orientati alla produzione di risultati scientifici e di soluzioni innovative sui temi di cui ai punti da 1 a 7 dell'art. 4.
- b) mediante avviso pubblico (cod. B) per la presentazione di interventi a carattere pilota; sono finanziate proposte progettuali a carattere dimostrativo e di applicazione pratica delle conoscenze relative allo sviluppo della filiera della canapa industriale in Puglia, trasferimento dell'innovazione e applicazioni pratiche di soluzioni innovative, riguardanti i temi di cui ai punti da 8 a 14 dell'art. 4.

Nella selezione delle proposte di cui ai punti a) e b) viene data priorità a quelle finalizzate a:

- interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati da metalli pesanti;
- interventi attuati da soggetti aggregati in filiere produttive.

Gli avvisi pubblici di cui alle lettere a) e b) sono approvati con Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari e definiscono le forme e i termini per la presentazione delle proposte progettuali.

Gli avvisi pubblici, completi dei formulari per la presentazione delle proposte progettuali, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale web istituzionale (www.regione.puglia.it).

6. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Le proposte progettuali sono presentate alla Regione Puglia da un unico soggetto proponente o, in caso di più partner, dal soggetto capofila nella qualità di rappresentante legale e soggetto delegato dell'ATS.

Possono beneficiare del sostegno stabilito negli avvisi pubblici di cui all'art. 5 soggetti giuridici appartenenti alle seguenti categorie:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
- b) associazioni e organizzazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;



- c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori, industriale, alimentare e ambientale;
- d) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
- e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale") che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.

7. PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

I principi per la definizione dei criteri di valutazione delle proposte a valere sugli avvisi pubblici per la presentazione di progetti di ricerca (cod. A), sono i seguenti:

- a) qualità scientifica e rilevanza della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruenza del budget;
- b) coerenza delle azioni previste con i temi di ricerca degli avvisi;
- c) composizione, competenze e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) chiarezza e coerenza interna della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi;
- e) qualità dell'attività di divulgazione dei risultati ottenuti e della conoscenza generata.

I principi per la definizione dei criteri di valutazione delle proposte a valere sugli avvisi pubblici per la presentazione di interventi pilota (cod. B), sono i seguenti:

- a) adeguatezza e chiarezza dell'analisi di contesto territoriale e/o aziendale;
- b) efficacia rispetto alla capacità delle iniziative di risolvere problematiche concrete e/o di rispondere a specifici fabbisogni di innovazione, formazione o informazione;
- c) qualità della proposta in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruenza del budget;
- d) coerenza delle azioni previste con le tematiche degli avvisi;
- e) composizione, competenze e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi;
- f) chiarezza e coerenza interna della proposta presentata nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi;
- g) qualità del piano di disseminazione dei risultati ottenuti.

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

La concessione dei contributi relativi ai progetti valutati positivamente e ammessi a finanziamento è disposta con determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari sulla base delle graduatorie approvate, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. Le eventuali economie conseguite andranno a costituire un fondo a disposizione di successive iniziative coerenti con le finalità della L.R. 21/2017.

Il contributo massimo concedibile:

- non potrà essere inferiore a euro 40.000,00 e superiore a euro 150.000,00 per ciascun progetto di ricerca (cod. A);
- non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 e superiore a euro 60.000,00 per ciascun progetto a carattere pilota (cod. B).



La percentuale massima del contributo regionale concedibile non potrà essere superiore all'80% del costo totale per i progetti di ricerca (cod. A) e al 60% del costo totale per gli interventi a carattere pilota (cod. B).

Il rapporto tra la Regione Puglia e gli assegnatari dei contributi è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione, in cui saranno definiti impegni e obblighi delle parti, riportante almeno le seguenti sezioni: tempistica, reportistica tecnico-scientifica, modalità di rendicontazione delle spese, nonché di gestione e coordinamento dei progetti, azioni di verifiche e di controllo.

Negli avvisi pubblici di cui all'art. 5 sono contenute specifiche discipline riguardanti le verifiche, i controlli e le eventuali riduzioni parziali o totali e le revoche del contributo.

Il contributo viene concesso conformemente al Regolamento della Commissione europea 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e può essere cumulato con altri aiuti de minimis fino ad un massimale di 200.000 euro/triennio.

Gli assegnatari del contributo non potranno beneficiare di altri aiuti di stato, a qualunque titolo, per le medesime spese.

La medesima spesa non può essere finanziata da Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

9. USO E TRASFERIMENTO DEI RISULTATI

La Regione Puglia, il soggetto proponente e i partner dei progetti di ricerca hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati ottenuti dai progetti. In attuazione del principio enunciato, i beneficiari devono predisporre un piano di divulgazione e di trasferimento dei risultati.

I risultati sono di interesse pubblico, a disposizione di tutte le imprese e di tutti i soggetti interessati, secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria; i progetti devono pertanto favorire la massima accessibilità possibile ai risultati.

Riguardo eventuali domande di privativa per varietà vegetali, si richiama la disciplina legislativa specifica di cui al Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni. Le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nella convenzione stipulata con la Regione Puglia e negli accordi fra i partner.

In sede di pubblicazione e utilizzazione, in qualsiasi forma, dei risultati delle attività realizzate, i beneficiari sono tenuti ad indicare che l'attività stessa è stata realizzata con il contributo della Regione Puglia.

10. RISORSE FINANZIARIE

Le iniziative definite nelle presenti "Linee Guida" sono finanziate con le risorse a carico del capitolo di spesa 1110070 del bilancio regionale. L'impegno di spesa relativo alle suddette risorse è soggetto a variazioni in funzione delle effettive assegnazioni e disponibilità in termini di competenza e di cassa sul capitolo sopra indicato e della piena osservanza degli obblighi posti a carico della Regione Puglia per il rispetto dei vincoli di gestione della finanza regionale imposti dalla normativa vigente.

